



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

AREA SERVIZI FINANZIARI

Proponente: LAGHI OMAR

Relatore :

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 26 del 20/05/2022

OGGETTO:	MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA TIFIUTI (T.A.R.I.)
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Richiamati inoltre, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703, del già menzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni;

Considerati:

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ..."*;
- il T.U.E.L. - D.lgs. 267/2000 che conferma, all'art. 149, che *"...La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ..."*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 il quale prevede *"... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ..."*;
- il D.M. del 24.12.2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30.12.2021 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022;
- l'art. 3, comma 5 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con

modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 il quale stabilisce che “... *A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.*”;

Richiamato l'art. 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 pubblicato sulla G.U. 114 del 17/05/2022 che prevede:

“All’articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile ...”.

Visto l’art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

Visto il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) così come integrato e modificato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 [Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio];

Ritenuto allora opportuno modificare la vigente disciplina regolamentare approvata con Delibera C.C. n. 56 del 28/06/2021, in coerenza con il quadro normativo di cui sopra, per meglio specificarne e chiarirne la concreta portata applicativa, nell’ottica della più ampia semplificazione, anche sul piano operativo, come segue:

- ⊙ modifica dell’art. 10, comma 3, con specifico riferimento alla tassazione dei magazzini e per l’effetto della connessa disciplina dichiarativa di cui al a comma 4 del medesimo articolo;

Richiamato il coordinato disposto di cui all’art. 13, comma 15, comma 15 bis e comma 15 ter del vigente decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22

dicembre 2011, n. 214 e ss. mm. ii.;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato,

Visto l'allegato parere favorevole espresso dall'organo di revisione dell'ente, in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che è stata convocata la "1^ Commissione Consiliare Finanze – Tributi – Attività Produttive" con lettera prot. n. 6292 del 19.05.2022, in data 24.05.2022 per l'illustrazione del presente atto;

Visti i pareri di cui all'art. 49, comma 1°, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate:

1. di modificare il vigente *Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)* ♦♦ approvato con la Delibera C.C. n. 56/2021, come segue:

Art. 10 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. (...)

2. (...)

3. *Nel caso di attività produttive che diano luogo, in via continuativa e prevalente, a rifiuti speciali, sono esclusi dalla tassazione, ai sensi del comma 1, anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell'attività produttiva. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano esclusi dalla detassazione i magazzini destinati, anche solo parzialmente e/o promiscuamente:*

a) al deposito di prodotti o merci non impiegati nell'attività produttiva;

b) al deposito di prodotti o merci destinati alla vendita e/o commercializzazione;

c) al deposito di prodotti o merci destinati alla successiva trasformazione in altro processo produttivo;

4 Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono obbligatoriamente, a pena di decadenza:

- a) indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ...), nonché le superfici di formazione, anche promiscua, dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti

prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. ***Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva di rifiuti speciali e che i medesimi sono destinati esclusivamente al deposito o allo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo.*** La dichiarazione, originaria o di variazione, è efficace, purché permangano i requisiti necessari, anche per gli anni successivi a quello di rituale presentazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 26 e 27 del vigente regolamento;

b) (...)

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 360/98;
3. di dare atto che il nuovo testo del “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*” è quello riportato quale **ALLEGATO A**) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, efficace dalla data di pubblicazione di cui alla lett. B), produce effetti dal 1° gennaio 2022 ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001;

ed inoltre stante la necessità di rendere operativa la novellata disciplina regolamentare per l'approssimarsi della scadenza del termine previsto *ex lege* per provvedere

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA TIFIUTI (T.A.R.I.)

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma dell'Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento in oggetto:

si esprime parere di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
Firmato Digitalmente

Russi,